

COMUNICATO UFFICIALE N. 9

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B2 FEMMINILE DEL 11-12/12/2004

A) A CARICO TESSERATI

DIFFIDATI

VISCATALE BRIGIDA (CENTRO ESTER NA) per aver a fine gara assunto un comportamento irridente nei confronti dell'operato arbitrale.

AMMONITI

FEDERICI TONINO (ACQUA E SAPONE APRILIA)

GENTILI GIACOMO (METAL. BELLARIA RN)

B) A CARICO SODALIZI

CENTRO ESTER NA – Multa € 140,00 per avere un isolato spettatore, a fine gara, assunto un comportamento minaccioso nei confronti del segnapunti.

AS TEODORA RAVENNA – Multa di € 52,00 per aver il pubblico al seguito proferito reiterate offese nei confronti degli arbitri durante la gara.

SANTULLI AVERSA CE – Multa di € 220,00 per aver il pubblico locale durante la gara disturbato con strumenti acustici la direzione della gara.

PALL. NUOVA FABBRICO – Multa di € 45,00 perché alcuni isolati spettatori proferivano frasi offensive all'indirizzo del primo arbitro, recidiva.

CUS PAVIA - Multa di € 100,00 per aver isolati spettatori del pubblico locale proferito offese nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria durante la gara e per averlo minacciato a fine gara.

PEDINI CUCINE PU – Richiamo per mancanza dei numeri anteriori di maglia di tutta la squadra.

C) **RECLAMI**

GARA DEL 12-12-04 AET ALTRAS ORION NA – CENTRO ESTER PALL. NA

IL G.U.F.

Letto il reclamo avverso l'omologa della gara così come proposto del sodalizio Centro Ester Pallavolo Napoli; esaminati gli atti ufficiali; riferita l'ammissibilità del reclamo per la rituale

proposizione delle stesso

OSSERVA

Le doglianze espresse dalla società opponente non hanno trovato riscontro all'esame del referto di gara ed, in tal caso, lo stesso primo arbitro non ha annotato discrasie tra l'annotazione dei punti rispetto al reale succedersi delle azioni di gioco. Pertanto, ad eccezione della confermata circostanza di una errata indicazione del punteggio sul tabellone elettronico circostanza, quest'ultima, irrilevante stante l'efficacia del solo referto

di gara ai fini dell'accertamento del reale andamento dell'incontro, null'altro sembra emergere dallo stato degli atti a comprova di quanto lamentato dal sodalizio reclamante.

Per i suesposti motivi

DELIBERA

Di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Centro Ester Pallavolo Napoli, disponendo l'incameramento della relativa tassa, e di omologare l'incontro con il risultato conseguito sul campo.

Affisso in Roma il 16 dicembre 2004

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
F.to AVV. MASSIMO

PETTINELLI

F.to La Segretaria Lorella

Di Giacomo